

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 33 del 24/06/2021

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 19:24, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Assente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

**Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Pecci, Zilli, Zoccarato e del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2021.

*Il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 46 del 27/5/2021, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:*

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2021.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

**RICHIAMATE** in particolare le seguenti disposizioni del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, ovvero:

- il **comma 682**, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il **comma 660**, con cui viene riconosciuta al Comune la possibilità di deliberare, con Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659;

**VISTA** la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020): “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, in particolare, al comma 838 ha

introdotto, a partire dal primo gennaio 2021, il cd. Canone Mercatale, il quale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui ai commi 842 e 843, assorbe i prelievi sui rifiuti;

**VISTA** l'emanazione del D.P.C.M. del 13.10.2020 e degli ulteriori provvedimenti governativi succedutisi, contenenti misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i quali, in linea con i precedenti provvedimenti, hanno disposto ulteriori misure restrittive per contrastare la diffusione del virus, prevedendo la chiusura pressoché continua di numerose attività economiche, ed in ogni caso una seria contrazione della loro attività;

**VISTA** l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti ed attuazione, in particolare, della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- **art. 183 del TUA**, con l'introduzione al comma 1:
- della lett. *b-ter*, contenente la nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e comprendente non solo i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ma anche i rifiuti provenienti da altre fonti (ovvero, le utenze non domestiche), simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elencati all'Allegato *L-quater* e prodotti dalle attività di cui all'Allegato *L-quinquies*, che ha come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti speciali assimilati agli urbani";
- della lett. *b-sexies*, che classifica espressamente come rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca;
- **art. 8 del D.Lgs. 116/2020**, riportante l'Allegato *L-quater*, che conferma l'esclusione dai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del cod. civ.;
- **art. 184 del TUA**, che riguarda la classificazione dei rifiuti, specificando quali rifiuti rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani e quali nel perimetro dei rifiuti speciali, questi ultimi con il dettaglio delle attività produttive di rifiuti speciali in modo esclusivo (lett. a), b), g) i) o residuale (lett. c), d), e), f), h));
- **art. 198 del TUA**, che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, sottrae ai Comuni il potere di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione *ex lege* uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria, come sopra esposto;
- **comma 2-bis dello medesimo art. 198**, ai sensi del quale le utenze non domestiche possono fuoriuscire dal servizio pubblico, conferendo i propri rifiuti urbani a soggetti privati, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- **art. 238, comma 10 del TUA**, che, nonostante disciplini la c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2 - soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011 – si ritiene possa essere riferita alla Tari, dandone una lettura attualizzata ed evolutiva. In particolare, la disposizione introdotta prevede che le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani e li conferiscono

al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198, comma 2-*bis*, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), semprechè l'opzione a favore del mercato sia effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 11/2020, ed in particolare l'art. 14, volto a disciplinare con cui le utenze non domestiche sono tenute a comunicare al Comune e al Gestore del servizio pubblico l'intenzione di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico avviandoli al recupero, in virtù del richiamato art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020;

**VISTI** anche:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

**VISTO** il D. L. 34/2019, cd. *“Decreto Crescita”*, che modificando l'art. 13, commi 15, 15- *bis* e 15-*ter*, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

**VISTA** la deliberazione di G.C. 95/2014 avente ad oggetto: *“Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione”* con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

**VISTA** la deliberazione di C.C. 54/2014 avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”*;

**VISTE** le deliberazioni di C.C. 108/2014; C.C. 42/2015; C.C. 9/2017; C.C. 10/2018; C.C. 12/2019; C.C. 16/2020 e C.C. 34/2020, aventi ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”*, con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”*, atta ad introdurre il cd. *“Nuovo metodo tariffario”* da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito MTR), e i successivi provvedimenti emanati nel corso del 2020 ad integrazione del metodo;

**VISTA** la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

**CONSTATATO** che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

**PRESO ATTO** che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a generare un rallentamento collettivo delle attività produttive ed economiche, tanto più che ad alcune di queste sono state imposte chiusure, tuttora in corso, per quasi un anno (impianti sportivi e palestre, teatri, cinema, Fiera, Centro Congressi, sale da ballo e discoteche), la maggior parte di esse sta fronteggiando disagi dovuti a chiusure di diversi mesi, e, comunque, in ogni caso, anche a tante attività rimaste aperte, la diffusa limitazione alla circolazione delle persone e alla normale operatività sta generando un minor afflusso di presenze e di clienti;

**PRESO ALTRESÌ ATTO** che l’emergenza sanitaria ed economica hanno come ulteriore conseguenza un aggravio della disponibilità economica dei contribuenti, specie in un territorio come il nostro a spiccata vocazione turistica e di aggregazione;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI anche per l’anno 2021, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate ad una seria diminuzione della loro attività, apportando riduzioni rapportate al grado di restrizione prevista dai provvedimenti governativi, facendosi carico del minor gettito con risorse proprie o risorse assegnate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

**RITENUTO** necessario che l’agevolazione da riconoscere non si limiti a coprire i periodi di chiusura, peraltro in alcuni casi ancora in corso, ma abbia anche l’obiettivo di sostenere in modo più ampio il disagio che le attività economiche stanno sopportando, favorendo altresì una loro ripresa;

**RITENUTO**, quindi, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari al nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. 116/2020, nonché per far fronte agli effetti economici conseguenti alla ben nota situazione epidemica ed, infine, per apportare le dovute modifiche migliorative al dettato regolamentare, così da consentire l’applicazione delle modifiche, elencate di seguito in ordine crescente in base all’articolo, sin dal 01.01.2021:

- l’eliminazione di ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, ora denominati “rifiuti urbani”, **agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 e 16**;
- la modifica dell’attuale **art. 3** “*Soggetti passivi*” come segue:
- introduzione **del comma 2-bis**, che prevede la debenza della tassa in capo al possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, in tutte le ipotesi di locazione frazionata e/o parziale delle unità immobiliari adibite a civile abitazione;
- modifica del **comma 5**, nella parte in cui si specificano le attività da intendersi come “attività ricettiva”, nonché chi sia il soggetto passivo in caso di possesso di locali destinati a tale attività

ed il tipo di tariffa applicata (in tal caso, quella corrispondente prevista per le utenze non domestiche);

- il chiarimento dell'**art. 4** "*Locali e aree scoperte soggetti al tributo*", in merito ai presupposti applicativi della tassa, precisando che è sufficiente una delle condizioni, alternative tra loro, tra la presenza di arredo o di attrezzature o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione di gas, acqua, energia elettrica, nonché l'introduzione dell'obbligo di dichiarare l'assenza di tali condizioni per ottenere l'esclusione dal versamento della tassa, entro i termini decadenziali di cui all'art. 23 del Regolamento;
- la modifica dell'**art. 5** "*Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*", limitatamente alla parte in cui si disciplina nel dettaglio la procedura da seguire al fine di ottenere l'esclusione delle superfici tassabili in caso di produzione esclusiva, di regola, di rifiuti speciali da parte delle utenze non domestiche, compresa la modalità con cui tale riduzione viene confermata anno per anno. La medesima procedura è stata inserita nella sezione dell'art. 5 relativa all'esclusione di superfici a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private ove si producono esclusivamente rifiuti speciali sanitari o radioattivi;
- adeguamento dell'**art. 5**, nella parte relativa alla previsione dell'esclusione dalla tassa di superfici ed aree delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 cod. civ, nonché della pesca, sul presupposto che le stesse, in virtù delle nuove disposizioni normative riportate in premessa, producono esclusivamente rifiuti speciali. La disposizione regolamenta, in particolare, il perimetro per il riconoscimento dell'esclusione e ne detta la procedura da seguire, che ricalca quella già prevista per l'ottenimento dell'esclusione di cui al punto precedente;
- la modifica del **comma 1, dell'art. 6** "*Locali ed aree tassabili con superficie ridotta*", che prevede una riduzione percentuale delle superfici tassabili, qualora non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici di esclusiva produzione di rifiuti speciali, dunque vi sia promiscuità. Nel medesimo comma, l'inserimento della categoria economica dei "gommisti" tra le categorie di attività soggette a riduzione di superficie, in quanto gomma e caucciù non sono più rifiuti assimilati agli urbani. Parimenti alle previsioni di cui all'art. 5, al comma 3 è stata specificata la procedura per ottenere tale riduzione;
- l'introduzione, al **comma 1-bis, dell'art. 7** "*Determinazione della base imponibile*", della disposizione per cui le pertinenze delle unità immobiliari abitative sono sempre soggette alla Tari, anche se prive di utenze, contrariamente a quanto previsto per le unità immobiliari principali, escluse dal tributo se prive di utenze;
- l'adeguamento dell'**art. 8** "*Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Economico Finanziario*", limitatamente alla parte in cui il Piano Finanziario viene rinominato Piano Economico Finanziario, nonché alla specifica che la determinazione delle tariffe, nonché l'elaborazione e redazione del PEF, devono altresì tenere conto dei provvedimenti di ARERA;
- l'introduzione del **comma 6, all'art. 10** "*Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche*", prevedendo che la disciplina di cui al medesimo art. 6 trova applicazione anche in caso di utenze domestiche adibite ad attività ricettiva svolta in maniera occasionale, quale B&B, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni brevi;

- la soppressione dei **commi 1 e 2 dell'art. 15** "*Agevolazioni per produzione di rifiuti speciali delle utenze non domestiche*", contenenti la definizione di "rifiuti speciali assimilati agli urbani" e il richiamo alla Delibera di Consiglio Comunale 107/2013, di determinazione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle singole attività, in quanto superati dall'abrogazione della lett. g), dell'art. 198, comma 2, del TUA, come illustrato in premessa;
- la modifica del medesimo **art. 15, comma 2 (già comma 4)**, che disciplina la procedura per richiedere l'esclusione delle superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione produce rifiuti speciali, che ricalca quella già prevista all'art. 5 per l'esclusione di superfici dovuta alla produzione di rifiuti speciali;
- l'introduzione dell'art. **16-bis** "*Esclusione per avvio al recupero o per produzione di grandi quantità*", che disciplina due casi di esclusione dal servizio pubblico, segnatamente:
  - ai **commi da 1 a 7**, in conformità a quanto previsto dagli artt. 198, comma 2-*bis* e 238, comma 10 del TUA, viene regolata l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti urbani a soggetti privati abilitati per almeno 5 anni, avviandoli al recupero, ottenendo in tal modo l'esclusione dal versamento della quota fissa; inoltre, è stata introdotta la facoltà per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni e la possibilità di applicare sanzioni in caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci;
  - ai **commi da 8 a 10**, stante il venir meno dei limiti quantitativi ai fini dell'assimilazione, l'introduzione di una regolamentazione delle modalità di erogazione e fruizione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani; in particolare è stata prevista la possibilità, per i soggetti la cui superficie tassabile è maggiore di 50.000 mq. e il cui quantitativo annuo di rifiuti prodotti supera la soglia ivi determinata, di fuoriuscire dal servizio pubblico, con conseguente esclusione dal versamento della tassa;
- la modifica dell'**art. 18** "*Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*", ove si prevede che l'Allegato 2 al Regolamento (contenente le caratteristiche tecniche per la realizzazione delle schermature dei bidoni della raccolta differenziata) può essere sostituito da una Delibera di Giunta, per rendere più snelle eventuali modifiche o adattamenti di carattere non sostanziale; si evidenzia altresì una diversa distribuzione delle prescrizioni già ivi contenute, senza mutarne la sostanza, per conferire maggior ordine e chiarezza al dettato regolamentare; infine l'introduzione, al **comma 6**, di un chiarimento in merito alla modalità di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dagli operatori facenti parte di un unico grande comparto (come il Gros Rimini), specificando che la stessa è effettuata mediante grandi contenitori scarrabili, quali multilift o press container;
- l'introduzione, al **comma 1, lett. b-bis), dell'art. 19** "*Riduzioni tariffarie*", della specifica per cui la riduzione del 30% riservata alle imprese agrituristiche trova applicazione unicamente a favore di quelle utenze non rientranti nei casi di esenzione di cui all'art. 5;
- l'introduzione, all'**art. 20-bis** "*Interventi a favore di categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19*", dei **commi 3 e 4**, che disciplinano gli interventi a sostegno dei contribuenti regolarmente iscritti in tassa,

consistenti in una riduzione percentuale della tari, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, al netto di eventuali riduzioni già spettanti. Per il dettaglio delle categorie economiche destinatarie delle singole tipologie di riduzione si rimanda alle Tabelle 2A e 2B dell'Allegato 3 al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Allegato C) alla presente Delibera; in sintesi, le riduzioni previste sono così suddivise: - **10%** per la categoria degli stabilimenti balneari, in continuità con quanto già riconosciuto nel 2020, in ragione della presumibile riduzione di presenze;

- **30%** a favore delle utenze non domestiche che non hanno subito provvedimenti di restrizione dell'attività, ma che hanno indubbiamente avuto un minor afflusso di presenze, anche dovuto alla limitazione della circolazione o ad una contrazione degli orari e/o dei giorni di apertura;
- **40%** a favore delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti dei provvedimenti di restrizione dell'attività, emanati dalle autorità in occasione della cosiddetta "seconda ondata", per un periodo rapportato a circa 4 mesi complessivi a cavallo tra il 2020 e il 2021;
- **40%** per le attività di cui alle Tabelle 1 e 2, che già usufruiscono della riduzione per stagionalità ex art. 19 del Regolamento Tari, in continuità con quanto già riconosciuto nel 2020, in ragione della presumibile riduzione di presenze;
- **40%** a favore delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Scuole di formazione, in ragione dei provvedimenti di restrizione emanati dall'autorità;
- **100%** a favore delle attività economiche per le quali il periodo di chiusura imposto si è protratto più a lungo, sino ad arrivare quasi a 12 mesi a cavallo tra il 2020 e il 2021;

Le riduzioni di cui sopra vengono riconosciute d'ufficio, ad eccezione di quella riservata alle Scuole, subordinata alla presentazione di apposita istanza, così come gli eventuali casi particolari non contemplati per i quali si provvederà ad una valutazione individuale dietro specifica richiesta dello stesso contribuente;

- la modifica, all'**art. 21** "*Tributo giornaliero*", **commi 6 e 8**, limitatamente alla sostituzione del riferimento al Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubblica (COSAP), sostituito dal Canone Unico Patrimoniale e la conseguente eliminazione del comma 12;
- la modifica dell'**art. 23** "*Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*", come segue:
- l'introduzione del **comma 2-bis**, che disciplina l'ipotesi in cui una medesima unità immobiliare non adibita a civile abitazione sia detenuta o posseduta, a qualsiasi titolo, da parte di più soggetti, prevedendo, come regola generale, che la dichiarazione sia unica, ad eccezione del caso in cui i detentori/possessori siano titolari di distinti contratti di locazione, ognuno per la sua parte. In tali casi, vi possono essere più dichiarazioni per la stessa unità immobiliare, nel rispetto delle parti di locale date a ciascuno, fermo restando che le dichiarazioni devono comprendere l'intera superficie dell'immobile;
- la modifica del **comma 8**, ove si prevede che la dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini decadenziali ha effetto dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il soggetto passivo dimostri, con idonea e inconfutabile documentazione (come il rogito o la risoluzione del contratto di locazione), una data certa di cessazione anteriore;
- l'introduzione del **comma 16**, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 concernenti modalità e tempi di presentazione della dichiarazione originaria, di variazione e di cessazione;
- la modifica dell'**art. 24** "*Riscossione*", limitatamente al comma 3, ove si prevede anche per il 2021 il versamento della Tari in due rate, con scadenza rispettivamente al 30 settembre e al 16 dicembre;

- la modifica dell'art. 25 *“Ravvedimento operoso”*, che disciplina la possibilità di regolarizzazione della propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, in capo al soggetto che abbia omesso, totalmente o parzialmente, di versare quanto dovuto a titolo di Tari, ovvero abbia omesso di dichiarare i locali posseduti o detenuti assoggettabili a tassazione;
- l'aggiornamento dell'art. 34 *“Trattamento dei dati personali”* circa la normativa di riferimento e l'eliminazione degli artt. 35 e 36, rispettivamente denominati *“Norme transitorie e finali”* e *“Clausola di adeguamento”*, in quanto divenuti inattuati;

**DATO ATTO:**

- che il costo atteso delle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche, introdotte con le modifiche regolamentari in oggetto, è di € 5.300.000, come si può evincere dalle previsioni espresse nella relazione del Dirigente del Settore Risorse Tributarie (Allegato A);
- che tali modifiche trovano copertura all'interno del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 al capitolo denominato "TARI sconto per COVID - 19" da istituirsi con delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175 D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE", prevista per il 17/06/2021;

**DATO ATTO** che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

**VISTO** l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70), in base al quale *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: *“Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, ISCOPI, IMU, TASI, IDS”* con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

**VISTA** la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile della TARI, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), corredata delle Tabelle contenenti l'elenco delle utenze non domestiche, suddivise per categorie, cui è riconosciuta la riduzione Covid;

**VISTO** l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra la precedente e la nuova stesura e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

**VISTO** il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

**DATO ATTO** che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. 4/2013;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori, espresso in data 04.06.2021;

**VISTO** il parere espresso in data 15.06.2021 dalla I e V Commissione Consiliare Permanente, riunite in seduta congiunta;

## D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B), nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato C), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che:
  - il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;
  - che il costo atteso delle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche, introdotte con le modifiche regolamentari in oggetto, è di € 5.300.000, come si può evincere dalle previsioni espresse nella relazione del Dirigente del Settore Risorse Tributarie (Allegato A);
  - che tali modifiche trovano copertura all'interno del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 al capitolo denominato "TARI sconto per COVID - 19" da istituirsi con delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX



*Regolamento TARI 2021 – Art. 20bis comma 3 Lettera E) sotto “- 30A sale da ballo e discoteche” aggiungere: “15A Sale giochi”*

*Stesso documento – Allegato 3 Tab 2B:*

*Eliminare rigo: 15A Sale giochi 40%.*

*Esperita la votazione con modalità elettronica il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con il seguente risultato:*

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Contrari Nr.	17	Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	9	Cons.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

*Entrano i Cons. Muratori e Trombetta ed esce il Cons. De Leonardis. Presenti n. 27 (26 Cons. più il Sindaco).*

*Il Presidente del Consiglio Donati pone ora in votazione il secondo emendamento presentato dal Cons. Zoccarato alla proposta in oggetto, protocollo n. 195361 del 24/6/2021 così formulato: Allegato C) Regolamento TARI 2021 – Art. 20 Bis Comma 3 dopo “dalle risultanze del Codice Ateco” aggiungere: “E' riconosciuta altresì la medesima riduzione alle attività ricettive stagionali che al 30 giugno 2021 continuano a rimanere chiuse per cause di forza maggiore legate all'emergenza epidemiologica come previsto da legge, e che chiuse resteranno per il resto dell'anno”.*

*Esperita la votazione con modalità elettronica il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con il seguente risultato:*

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Contrari Nr.	17	Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	9	Cons.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Cons. Trombetta

*Entra il Cons. De Leonardis ed esce il Cons. Trombetta. Presenti n. 27 (26 Cons. più il Sindaco).*

***Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.***

*Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci, Zamagni
Contrari Nr.	1	Cons. Spina
Astenuti Nr.	8	Cons.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Zilli e Zoccarato

*Esce il Cons.: Petrucci. Presenti n. 26 (25 Consiglieri più il Sindaco).*

*Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	17	Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	9	Cons.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Luca Uguccioni